

N. 05855/2014 REG.PROV.CAU.

N. 09602/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9602 del 2014, proposto da:

Ricrea - Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
rappresentato e difeso dagli avv. Gian Domenico Mosco, Salvatore Alberto
Romano, con domicilio eletto presso Salvatore Alberto Romano in Roma, viale
XXI Aprile, 11;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Ministero dello
Sviluppo Economico;

nei confronti di

Carbognani Cesare Mettalli Spa;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10693/2014, resa
tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II

BIS, n. 10693/2014, resa tra le parti, concernente approvazione schema tipo statuto consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi - adeguamento previgente statuto;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Mosco, Romano e l'avvocato dello Stato Gerardis;

Ritenuto che le prescrizioni contenute nello schema tipo di statuto adottato dal Ministero dell'Ambiente si caratterizzano, specie per quanto concerne la composizione del consiglio di amministrazione dei consorzi, per un livello di dettaglio che male si concilia con la personalità giuridica privatistica che il legislatore espressamente riconosce ai consorzi;

ritenuto, in ordine al periculum in mora, che prevale allo stato l'esigenza di conservare, nella more della definizione del merito, gli assetti statutari preesistenti;

ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9602/2014) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)